

# TI\_GERICHTE 52.2002.182 vom 20. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.182](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.182)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.182 du 20 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.182 del 20 febbraio 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

lett. a, d e e LPT). In quanto opera accessoria di un impianto esistente e ritualmente autorizzato a suo tempo, la cui legittimità non può venir rimessa in discussione in questa sede, la controversa barriera non può che concorrere al perseguimento delle finalità pianificatorie, alleviando, se del caso, i momenti di contrasto con i disposti applicabili. Risultando adempiti i presupposti ordinari di cui all'art. 24 LPT per l'autorizzazione di un nuovo impianto fuori della zona edificabile, non occorre esaminare se la posa della barriera configuri piuttosto un caso di ricostruzione e soggiaccia pertanto ai requisiti, comunque meno restrittivi, dell'art. 24c LPT nonché 41 e 42 OPT. Se ne deve concludere che le censure attinenti al diritto pubblico sollevate dai ricorrenti si avverano infondate. Dal profilo della sicurezza della barriera in quanto tale (e non della strada, che qui non interessa), gli atti non lasciano emergere alcun elemento suscettibile di far supporre che l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte. Dato che la licenza risulta perfettamente compatibile anche con le norme di rango costituzionale che garantiscono l'uguaglianza giuridica (art. 8), la libertà di associazione (art. 23) e la proprietà (art. 26), nulla si oppone al rilascio del permesso in sanatoria disposto dal municipio di \_\_\_\_\_. 6. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi vanno respinti, con la conseguente conferma del giudizio governativo impugnato, del tutto corretto anche dal profilo dell'entità della tassa di giudizio applicata, che si avvera addirittura insufficiente per rapporto al dispendio amministrativo cagionato dalle impugnative. La tassa di giustizia di questa sede segue la soccombenza e viene suddivisa in parti uguali tra i ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8, 23, 26, 29 Cost.; 60 CC; 1, 3, 24 LPT; 67 LALPT; 1, 2, 4-10, 21 LE; 1, 3, 5, RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 51, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in solido, nella misura di fr. 500.- e dei ricorrenti \_\_\_\_\_, in solido, per la differenza. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario